

*Osservatorio permanente per la tutela dell'effettività del diritto di difesa delle persone ammesse al Patrocinio a spese dello Stato*

**Camera Penale di Cosenza  
“Avvocato Fausto Gullo”**

---



*Preg.mi Consiglio Direttivo  
Camera Penale di Cosenza  
Piazza Fausto e Luigi Gullo*

***Oggetto: Compensazione dei debiti fiscali con i crediti spettanti agli avvocati ammessi al patrocinio a spese dello stato procedure e scadenza del termine di presentazione delle autocertificazioni.***

L'emergenza sanitaria di questo periodo ha imposto la chiusura dei Tribunali e la contestuale sospensione delle attività processuali, con evidenti ripercussioni sui bilanci della nostra categoria.

Il quadro attuale diventa ancor più preoccupante se si pensa che, i sistemi di pagamento ciclici ordinari dei crediti, derivanti da gratuito patrocinio per l'anno in corso, potrebbero essere messi a rischio da un mancato stanziamento di fondi da parte del Governo a causa dell'emergenza Covid-19.

Tale problema, non rappresenta certamente una novità per l'intera categoria che, annualmente, si relazione con i ritardi cronici della pubblica amministrazione, obbligando gli avvocati, o comunque una parte di questi, ad affannarsi per far fronte a quelle che sono le esigenze di liquidità connesse all'attività lavorativa e familiari.

Ad appesantire ulteriormente la situazione vi è la presenza del carico contributivo, le cui scadenze annuali aggravano e, in alcuni casi, danneggiano irrimediabilmente i bilanci del singolo avvocato, quest'ultimo obbligato a rivolgersi agli istituti di credito per far fronte alla crisi di liquidità in atto.

Orbene, questo primo approccio tecnico dell'*Osservatorio Patrocinio a spese dello Stato* ha quale finalità principale quella di studiare, in maniera analitica, il sistema della compensazione dei crediti dei debiti fiscali, al fine di fornire delle informazioni pratiche a tutti gli iscritti da utilizzare nei momenti di particolare

## *Osservatorio permanente per la tutela dell'effettività del diritto di difesa delle persone ammesse al Patrocinio a spese dello Stato*

### **Camera Penale di Cosenza “Avvocato Fausto Gullo”**

---



difficoltà economica ed estesa non solo agli studi con un fatturato elevato, ma anche a tutti quelli che non godono di tali possibilità.

Gli avvocati ammessi al gratuito patrocinio a spese dello Stato possono compensare i crediti con i debiti fiscali; tuttavia, per farlo, è necessario seguire una precisa procedura.

A chiarire modi e tempi della compensazione crediti per gratuito patrocinio ci ha pensato l’Agenzia delle Entrate, che con la risposta ad interpello numero 301 del 23 luglio 2019 chiarisce: *“I soggetti che vantano crediti per spese, diritti e onorari di avvocato, sorti ai sensi degli articoli 82 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, in qualsiasi data maturati e non ancora saldati, sono ammessi alla compensazione con quanto da essi dovuto per ogni imposta e tassa, compresa l’imposta sul valore aggiunto (IVA), nonché al pagamento dei contributi previdenziali per i dipendenti mediante cessione, anche parziale, dei predetti crediti entro il limite massimo pari all’ammontare dei crediti stessi, aumentato dell’IVA e del contributo previdenziale per gli avvocati (CPA)”*.

La nuova versione della piattaforma per la certificazione dei crediti commerciali (<http://crediticommerciali.mef.gov.it/>), totalmente gratuita, permette di proporre l’istanza di certificazione da chiunque (società, impresa individuale o persona fisica) vanti un credito commerciale non prescritto, certo, liquido ed esigibile, nei confronti di una P.A.

Pertanto, il titolare del credito potrà proporre l’istanza per la certificazione tramite la suddetta Piattaforma.

#### **Prima fase Accredimento:**

Il primo passaggio è l’accredimento alla piattaforma che avverrà comunicando i propri dati personali e il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), a cui saranno inviate tutte le comunicazioni utili relative all’utilizzo della stessa, seguendo le indicazioni di seguito riportate.

## *Osservatorio permanente per la tutela dell'effettività del diritto di difesa delle persone ammesse al Patrocinio a spese dello Stato*

### **Camera Penale di Cosenza “Avvocato Fausto Gullo”**

---



Se il creditore è una persona fisica (ad esempio un libero professionista Avvocato) dovrà preventivamente effettuare un riconoscimento, recandosi presso la P.A. debitrice o presso la RTS competente munito di copia del documento d'identità e codice fiscale (che per il Tribunale di Cosenza è l'ufficio liquidazioni) e, con le credenziali ricevute, completare l'accreditamento sulla Piattaforma.

#### **Seconda fase inoltra della certificazione:**

Il creditore, dopo aver effettuato l'accreditamento, dovrà inoltrare l'istanza di certificazione del credito, utilizzando l'apposita funzionalità messa a disposizione dalla Piattaforma.

Il sistema presenta all'utente un modulo, parzialmente precompilato, con le informazioni relative al creditore già inserite in fase di registrazione, che dovrà essere completato, specificando la P.A. nei confronti della quale si intende chiedere la certificazione, il dettaglio delle fatture (numero, data e importo) a cui si riferisce il credito e la sottoscrizione delle dichiarazioni previste dalla normativa vigente.

Possono entrare in compensazione solo fatture presenti nel sistema PCC.

- Fatture elettroniche: sono già lette dal sistema e associate al codice fiscale e p.iva.
- Fatture cartacee: dovranno essere caricate nel sistema secondo procedure guidate

La Circolare del Ministero della Giustizia (prot. DAG n. 163759.U) del 01.09.2017, che ha rettificato la Circolare del 03.10.2016 (prot. DAG n. 176638.U) consente di ammettere alla procedura della compensazione anche le fatture intestate a studi associati.

#### **Terza fase mancato riscontro:**

Se la P.A. (Cancelleria o ufficio preposto dall'organo giudiziario dove è stata inviata la fattura) non provvederà al rilascio della certificazione entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza, il creditore potrà chiedere all'Ufficio Centrale di Bilancio o alla Ragioneria Territoriale dello Stato, sempre tramite la Piattaforma, la nomina di un commissario ad acta, che sarà incaricato di provvedere, senza oneri a carico

*Osservatorio permanente per la tutela dell'effettività del diritto di difesa delle persone ammesse al Patrocinio a spese dello Stato*

**Camera Penale di Cosenza  
“Avvocato Fausto Gullo”**



del richiedente, al rilascio della suddetta certificazione al posto della P.A.

La certificazione recherà la data entro la quale la P.A. dovrà procedere al pagamento.

**Quarta fase utilizzo della certificazione:**

Il creditore, ottenuta la certificazione, potrà utilizzare il credito in diversi modi.

In particolare:

1- può attendere il pagamento che la P.A. è tenuta ad effettuare entro la data indicata nella certificazione del credito,

oppure, se intende acquisire liquidità immediata,

2- può effettuare la cessione, anche parziale, ovvero chiedere un'anticipazione a valere sullo stesso presso una banca o un intermediario finanziario abilitato,

oppure, se ha debiti verso l'erario e intende compensarli,

3- può chiedere all'Agente della riscossione o all'Agenzia delle entrate la compensazione di tutto o parte del credito certificato.

Il termine ultimo, salvo proroghe per la presentazione delle autocertificazioni è il **30.04.2020.**

Dalle statistiche raccolte tra gli avvocati che hanno attivato tali procedure, è emerso che le fatture messa a compensazione con i debiti fiscali risultano essere prevalentemente quelle per cui vi sia certo il ritardo nel pagamento ossia:

1-Corte d'Appello di Catanzaro;

2- Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro;

2- Tribunale di Palmi;

3-Tribunale di Crotone;

4- Tribunale di Napoli;

*Osservatorio permanente per la tutela dell'effettività del diritto di difesa delle  
persone ammesse al Patrocinio a spese dello Stato*

**Camera Penale di Cosenza  
“Avvocato Fausto Gullo”**

---



5- Corte d'Appello di Bologna;

6- Tribunale di Bologna;

7- Tribunale di Roma;

8- Tribunale di Genova;

Il D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 c.d. decreto Cura Italia, adottato dall'Esecutivo per contrastare gli effetti negativi sull'economia dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del Coronavirus, prevede una rimodulazione del calendario dei versamenti e degli adempimenti in scadenza nei prossimi mesi.

Il decreto citato, infatti, prevede, tra gli altri, per tutti i contribuenti, un rinvio al 30 giugno 2020, dei termini per l'esecuzione degli adempimenti tributari, diversi dai versamenti e dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020.

Le imprese professionisti procederanno alla presentazione delle dichiarazioni dei redditi non prima del prossimo settembre.

Tale circostanza, potrebbe rendere più difficoltoso l'accesso all'istituto della compensazione, sicuramente utile in tempi di crisi di liquidità, rendendo necessario un intervento derogatorio in tale materia che consentirà un più agevole utilizzo in questo particolare momento di crisi.

Con Osservanza.

Cosenza lì 22.04.2020

*L'Osservatorio permanente  
per la tutela dell'effettività  
del diritto di difesa del Cittadino  
non abbiente ammesso al Patrocinio  
a spese dello Stato*

*Osservatorio permanente per la tutela dell'effettività del diritto di difesa delle  
persone ammesse al Patrocinio a spese dello Stato*

**Camera Penale di Cosenza  
“Avvocato Fausto Gullo”**

---



*Piazza Fausto e Luigi Gullo c/o Palazzo di Giustizia – 87100 Cosenza  
e-mail: [camerapenalecosenza@gmail.com](mailto:camerapenalecosenza@gmail.com) – pec: [camerapenaledicosenza@pec.giuffre.it](mailto:camerapenaledicosenza@pec.giuffre.it)*